



---

COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47**

**della Giunta comunale**

Protocollo n. 2006/17253

Oggetto: REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI ACCESSO E DI TENUTA.

---

L'anno duemilasei, addì venti del mese di febbraio alle ore 8.35, si è riunita, nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti i signori:

il Sindaco

PACHER dott. ALBERTO

il Vicesindaco

ANDREATTA prof. ALESSANDRO

ass.

gli Assessori

MAESTRI LUCIA

PANETTA geom. SALVATORE

ass.

PEGORETTI RENATO

PLOTEGHER dott. VIOLETTA

ass.

POMPERMAIER geom. ALDO

POSTAL dott. MAURIZIO

RUDARI dott. ANDREA

Partecipa il Segretario generale del Comune dott. Maurizio Gaio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2006/62, corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, inserito in calce alla presente deliberazione;

premesso che il Consiglio comunale, con propria deliberazione 25.01.2006 n. 5, ha disposto la tenuta di un elenco denominato "registro amministrativo delle unioni civili", dove iscrivere le persone legate da vincoli non "legali" (quali matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli "affettivi" e/o di reciproca solidarietà;

ricordato che la stessa deliberazione consiliare ha impegnato il Sindaco e la Giunta a "studiare le modalità pratiche di accesso e tenuta del predetto registro";

considerato che il medesimo non deve essere confuso con i registri che obbligatoriamente ciascun Comune detiene in materia di Anagrafe e Stato Civile, secondo la normativa statale di riferimento (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127);

ricordato inoltre che l'istituzione dei registri delle unioni civili, in assenza di una specifica normativa di riferimento, non si ritiene possa produrre effetti giuridici erga omnes, cosicché anche la tutela giuridica delle eventuali famiglie/coppie di fatto non troverebbe disciplina e garanzie diverse da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti;

ritenuto quindi di attuare la disposizione consiliare con una specifica "presa d'atto", redatta a cura dell'ufficio preposto, a fronte di una dichiarazione resa dagli interessati, il tutto riunito in un "registro" formato rispettivamente da una parte A e da una parte B; l'ufficio preposto, per non ingenerare equivoci, sarà diverso dal Servizio Servizi demografici e decentramento e, nel caso, è individuato nel Segretario generale;

ritenuto infine di ravvisare, quali unici requisiti per l'iscrizione, la residenza nel territorio italiano e un domicilio nel territorio comunale di Trento;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 31.07.2002 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2005 n. 423, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per l'anno 2006;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

### d e l i b e r a

1. di emanare le seguenti disposizioni per l'accesso e la tenuta del "registro amministrativo delle unioni civili":
  - a. il Segretario generale è incaricato della tenuta del relativo registro, di cui all'Allegato n. 1, suddiviso in parte A e parte B, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

- b. l'iscrizione nel registro può essere richiesta da due persone, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, residenti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano un domicilio entro il territorio comunale;
  - c. le iscrizioni nel registro sono effettuate dal Segretario generale (modello parte A), sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati (modello parte B) nella quale dichiarino:
    - la residenza in uno dei comuni del territorio italiano;
    - il domicilio entro il territorio comunale;
    - l'assenza di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
    - il vincolo affettivo e/o di reciproca assistenza morale e/o materiale;
  - d. la cancellazione dal registro è effettuata dal Segretario generale unicamente su richiesta di una o entrambe le persone iscritte, ovvero d'ufficio per la perdita dei requisiti dichiarati;
  - e. per i fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, il Segretario generale certifica l'iscrizione nel registro in questione;
2. di prendere atto che i dati attinenti alle iscrizioni e cancellazioni dal "registro amministrativo delle unioni civili" sono considerati sensibili e possono essere comunicati ai soli diretti interessati o loro legali rappresentanti, essendo soggetti al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1

IL SEGRETARIO  
f.to Gaio

IL PRESIDENTE  
f.to Pacher

---

Alla presente deliberazione è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.